



COMUNE DI PESCANTINA

(Provincia di Verona)



ORDINANZA n° 174

PRESO ATTO che a seguito di controlli e verifiche effettuate da parte del Comando di Polizia Locale è emerso che sulla la via Gino Bogoni sostano spesso autovetture lungo le corsie di marcia, creando notevole intralcio e pericolo sia al traffico veicolare che a quello pedonale, in particolare agli utenti deboli;

CONSTATATO che sulla predetta strada gravita un notevole flusso di traffico proveniente dalle vie laterali di Papa Giovanni Paolo I° e Angelo Zamboni, zone residenziali dove sono ubicate numerose civili abitazioni;

RILEVATO che nella zona circostante a seguito in un recente intervento urbanistico sono stati ricavati nuovi parcheggi liberi a disposizione della collettività;

CONSIDERATA la necessità di vietare la fermata dei veicoli in Via Gino Bogoni in quanto, a causa dei numerosi veicoli in transito della ridotta larghezza della strada e la continua sosta dei veicoli, crea notevole disagio alla circolazione;

SENTITA l'Amministrazione Comunale in seduta di Giunta in data 02.10.2012;

VISTI gli artt. 5.comma 3° e 7 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada);

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dar corso al provvedimento proposto;

VISTI gli artt. 50 e 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

- a) il divieto di fermata permanente in Via Gino Bogoni , a partire dal giorno 12.11.2012;
- b) la posa in loco della necessaria segnaletica, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, in rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione (figura n° II.75 Art. 120 con integrazione dei pannelli di cui alla tabella II. Modelli 3/b – 5/b2 – 6/m.
- c) che la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza sia effettuata dal personale del Corpo di Polizia Municipale e dagli altri operatori della Forza Pubblica;
- d) che le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione nelle sanzioni previste dal Codice della Strada;

(2)

INFORMA

1. che a norma dell'art. 8 della Legge n° 241 del 07.08.1990, il responsabile del procedimento è Sandrini Giacomo – Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
2. che a norma dell'art. 3.comma 4° della Legge n° 241 del 07.08.1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n° 1034 del 06.12.1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Venezia;
3. che in relazione al disposto dell'art. 37.comma 3° del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992.
4. che in alternativa, e per soli motivi di legittimità, è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia affissa all'Albo del Comune, pubblicata sul sito internet e trasmessa per competenza a:

- Ufficio Tecnico Comunale;
- Corpo di Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri;

Pescantina 10.11.2012



IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(Comm. Sandrini Giacomo)